


Le garanzie dei diritti

- **RISERVA DI LEGGE**
 - **RISERVA DI GIURISDIZIONE**
- 
- **TUTELA GIURISDIZIONALE (Art. 24 Cost.)** “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti”
 - **SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**
(anche se in forma indiretta)

LIBERTA' INDIVIDUALI

Libertà personale
(art. 13)

Libertà di
domicilio (art.
14)

Libertà di
comunicazione
(art. 15)

Libertà di
circolazione (art.
16)

Art. 13 -

La libertà personale è inviolabile

**LA LIBERTÀ FISICA DI DISPORRE DEL PROPRIO
CORPO (HABEAS CORPUS)**

....ma ANCHE LA LIBERTA' MORALE

**Writ of habeas corpus
Magna Charta, 1215**

**"Gli uomini liberi non possono essere
catturati o imprigionati (...) se non da
un tribunale legale dei loro pari e
secondo le leggi del paese"**

Art. 13 Cost., II c.

RISERVA DI LEGGE

LA LIBERTÀ PERSONALE
PUÒ ESSERE LIMITATA
SOLO NEI CASI E MODI
PREVISTI DALLA LEGGE

RISERVA DI GIURISDIZIONE

SOLO L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA (E CON LE
GARANZIE PROPRIE DEL
PROCEDIMENTO
GIURISDIZIONALE) PUÒ
APPLICARLE

ART. 14: Libertà di domicilio

OGGETTO:

Domicilio nella legislazione penale: “abitazione” e ogni “altro luogo di privata dimora”, nonché le “appartenenze di essi” (art. 614 c.p.)

Domicilio ex art. 14 Cost: secondo Corte cost: “qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente” (Corte cost., sent. 88/1987)

Stessi limiti ex art. 13,
salvo il terzo comma

Libertà di comunicazione (art. 15 Cost.)

OGGETTO

Corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica e ogni altra forma di comunicazione. Tutela sia la libertà che la segretezza. Comunicazione: intersoggettività e attualità

LIMITI: soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

Diritto alla riservatezza (privacy)

- Libertà di domicilio (art. 14)
- Libertà di comunicazione (art. 15)

**Limitazione al diritto di cronaca
Tutela dei DATI PERSONALI**



Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)

OGGETTO:

Libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;

Libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi (salvo gli obblighi di legge: es. munirsi di documento valido per l'espatrio).

Limiti: imposti dalla legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza

LIBERTÀ CHE ATTENGONO ALLA SFERA PUBBLICA

art. 17-21

Libertà collettive in quanto il loro esercizio presuppone il concorso di una pluralità di soggetti, accomunati da un unico fine..

LIBERTA' CHE ATTENGONO ALLA SFERA PUBBLICA

- **Libertà di riunione (art. 17)**
- **Libertà di associazione (art. 18)**
- **Libertà di religione (art. 19-20)**
- **Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)**

LIBERTÀ DI RIUNIONE - ART. 17

OGGETTO:

Riunione: presenza volontaria di più persone nello stesso luogo per il perseguimento di uno scopo comune

LIMITE:

Pacificamente e senz'armi

Libertà di riunione art. 17

• Differente disciplina a seconda del luogo:

- luogo privato
- luogo aperto al pubblico
- luogo pubblico



PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA
SICUREZZA

Possibilità di divieto preventivo soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica

LIBERTA' D'ASSOCIAZIONE - ART. 18

- OGGETTO:

Associazione: formazioni sociali che hanno base volontaria, un nucleo di organizzazione stabile e uno scopo ideale.

LIMITI:

1. Adesione libera - anche il diritto “di non associarsi”
2. Fini che non sono vietati ai singoli da legge penale
3. Vietate:
 - Associazioni segrete
 - Associazioni paramilitari
 - Partito fascista (XII Disp. Trans.)



**Scioglimento:
Sentenza + DPCM**

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.